

Modifiche proposte al Tuel.

1) Modifiche ed integrazioni all'articolo 49 (pareri dei responsabili dei servizi)

Al comma 1 le parole “**responsabile di ragioneria**” sono sostituite dalle parole “**responsabile del servizio finanziario**”

La modifica proposta tende ad uniformare la terminologia con quella degli articoli 151, 153 e 184

Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

1-bis. Il parere di regolarità tecnica assorbe l'accertamento sulla legittimità dell'atto, intesa come conformità alle leggi e ai regolamenti, e sull'attinenza o meno ai fini istituzionali dell'ente. Qualora la proposta di deliberazione comporti una spesa, l'accertamento sulla legittimità dell'atto comporta anche l'accertamento sulla legittimità della stessa. Resta esclusa una ulteriore valutazione sulla legittimità o sull'attinenza ai fini istituzionali da parte del responsabile del servizio finanziario all'atto del rilascio del parere di regolarità contabile.

1-ter. Il segretario comunale, nell'ambito delle funzioni di cui al successivo articolo 97, comma 2, ove ritenga la proposta di deliberazione non conforme alle leggi o ai regolamenti, è tenuto ad informare di questo l'organo al quale la proposta è presentata.

L'attuale normativa, alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti, comporta una duplicazione della verifica di legittimità su qualunque proposta che richieda sia il parere tecnico che quello contabile. Questa duplicazione contravviene al principio dell'efficienza dell'azione amministrativa in quanto obbliga il responsabile del servizio finanziario, in particolare negli enti di dimensioni medie o piccole, ad una verifica di norme attinenti i vari settori di attività dell'ente che, non rientrando tra le sue normali norme di riferimento, lo portano o a rallentare sensibilmente l'attività dell'ente, approfondendo volta per volta la normativa di riferimento, o, in caso contrario, ad assumere responsabilità che non è in grado di valutare correttamente. Va inoltre considerato che la nuova formulazione del comma 1 dell'articolo 49 ha notevolmente ampliato la frequenza e il contenuto del parere di regolarità contabile, rendendo ancora più evidente l'eccessivo carico posto sul responsabile del servizio finanziario e, conseguentemente, l'effetto “collo di bottiglia” che tende a verificarsi in occasione del rilascio del parere di regolarità contabile.

Il comma 1-bis come proposto tende, in linea peraltro con la posizione espressa dal Ministero dell'Interno ed i principi emanati dall'Osservatorio della finanza Locale, a riportare sul solo parere di regolarità tecnica l'onere di valutare la legittimità, inclusa quella della spesa, e l'attinenza dell'atto ai fini istituzionali dell'ente.

Peraltro il comma 1-ter proposto tende a formalizzare quanto sostanzialmente è già sottinteso dal comma 2 dell'articolo 97. In questo caso il segretario comunale, pur non esprimendo un parere di legittimità, eserciterebbe una forma di controllo preventivo, non vincolante, sulla legittimità dell'atto.

2) Modifiche ed integrazioni all'articolo 97 (Ruolo e funzioni dei segretari provinciali e comunali)

Al comma 2, dopo il punto, sono aggiunte le seguenti parole: “**Per organi dell'ente si intende sia gli organi politici, collegiali o monocratici, sia i dirigenti di cui al comma 1 dell'articolo 97 o gli**

incaricati di funzioni dirigenziali di cui al comma 2 dell'articolo 109, aventi autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo."

Dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

2-bis Nell'ambito delle funzioni di cui al comma precedente, il segretario comunale e provinciale rilascia, se richiesto, parere scritto.

3) Modifiche ed integrazioni all'articolo 151 (Principi in materia di contabilità)

Al comma 4, dopo il punto sono aggiunte le seguenti parole: "Il visto di regolarità contabile comporta la verifica del rispetto delle competenze proprie dei soggetti dell'ente, dell'esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del bilancio e riscontra la capienza del relativo stanziamento. Esula dal contenuto del visto di regolarità contabile qualunque accertamento sulla legittimità della spesa e sull'attinenza o meno ai fini istituzionali dell'ente, restando tale accertamento assorbito dal parere di regolarità tecnica di cui al comma 1 dell'articolo 147-bis"

L'attuale normativa, alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti, comporta una duplicazione della verifica di legittimità su qualunque proposta che richieda sia il parere tecnico che quello contabile. Questa duplicazione contravviene al principio dell'efficienza dell'azione amministrativa in quanto obbliga il responsabile del servizio finanziario, in particolare negli enti di dimensioni medie o piccole, ad una verifica di norme attinenti i vari settori di attività dell'ente che, non rientrando tra le sue normali norme di riferimento, lo portano o a rallentare sensibilmente l'attività dell'ente, approfondendo volta per volta la normativa di riferimento, o, in caso contrario, ad assumere responsabilità che non è in grado di valutare correttamente. Va inoltre considerato che ove il responsabile del servizio finanziario, ritenendo un atto illegittimo, dia un parere negativo, si porrebbe in contrapposizione col parere tecnico (ovviamente positivo e che indiscutibilmente ha anche la valenza di attestare la legittimità), con questo creando un conflitto di competenze (tra l'altro tale da bloccare l'esecutività dell'atto) per il quale, di fatto, l'ordinamento non prevede rimedi che abbiano tempi ragionevoli in relazione all'esigenza di efficienza dell'azione amministrativa.

ASSOCIAZIONE
SERVIZI FINANZIARI
ENTI LOCALI